

STATUTO

Denominazione e Sede

Art. 1 - E' costituita con Sede in Bologna, via del Beccaccino 3, l'Associazione denominata **“C’ERA UNA VOLTA IL CANE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”** che per brevità da ora in poi nel seguente documento sarà indicata col termine **“C’ERA UNA VOLTA IL CANE A.S.D.”**.

Scopo e Oggetto

Art. 2 - L' Associazione si pone come finalità la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica mediante la pratica dell'Attività Cinotecnica .in tutte le sue forme riconosciute dal CONI; la promozione, l'organizzazione di attività correlative, l'organizzazione di eventi e la partecipazione ad attività agonistiche, finalizzate alla diffusione della pratica delle attività cinotecniche.

L'associazione è basata su principi di Democraticità, Agonistici, Dilettantistici, Solidaristici, di Aggregazione Sportiva e Sociale, non ha scopo di lucro diretto né indiretto e durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale; si propone di offrire agli associati, idonei ed efficienti servizi di avviamento, allenamento, partecipazione ad eventi sportivi, amatoriali o di propaganda, ed agonistici inerenti le attività sportive Cinotecniche riconosciute dal CONI. L'Associazione si dota del presente Statuto. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed internazionale nel rispetto delle normative vigenti. L'Associazione potrà aderire a Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva che abbiano come finalità lo sviluppo e la pratica delle Attività Cinotecnica, e ad altre Organizzazioni riconoscendone e condividendone gli scopi e le finalità.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza di tutti gli associati, dell'elettività delle cariche sociali.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alla norme ed alle direttive del Coni, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali ed internazionali e/o dell'ente di promozione sportiva a cui deciderà di affiliarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi della federazione o dell'ente di promozione sportiva dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità di detti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali e dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 3 - Per il conseguimento degli scopi anzidetti la Associazione opererà con le seguenti modalità:

- a) perseguire finalità tecniche, sportive, ricreative e aggregative, riferite alla "Attività Cinotecnica", attraverso l'avviamento, l'attività didattica, la formazione, l'aggiornamento, l'allenamento e la partecipazione dei propri associati alle attività sportive ed agonistiche che abbiamo come disciplina l'attività Cinotecnica in tutte le sue forme riconosciute dal CONI. Se ne ricorrono le necessità, potranno essere costituite sezioni di attività per le diverse specialità esercitate che non godranno però della autonomia giuridico-patrimoniale ma che saranno "settori" della Associazione Sportiva.

- b) partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e gestione tecnica dello svolgimento delle Gare, Campionati, Rassegne, Manifestazioni ed Incontri di natura sportiva: agonistica, dilettantistica, culturale, educativa e ricreativa in genere.

- c) Gestire impianti Sportivi, idonei alla pratica delle discipline della "Attività Cinotecnica" e le sue discipline annesse, compreso l'eventuale

acquisto di strutture adeguate idonee alla pratica delle discipline su indicate.

d) L'associazione potrà esercitare attività commerciali, complementari alle attività istituzionali, utili o necessarie al conseguimento degli scopi sociali. Ad esempio esplicativo, potrà gestire punti ristoro presso i luoghi ove si svolge l'attività istituzionale; potrà acquistare e vendere materiale tecnico specifico per le attività statutarie; potrà pubblicare e distribuire "pubblicazioni" inerenti le attività istituzionali. Nel caso in cui l'associazione esercitasse attività commerciali, applicherà i regimi fiscali previsti dalla normativa vigente.

Durata

Art 4 - L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Soci

Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, le persone fisiche che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli, le quali, associandosi partecipano alle attività del sodalizio.

I soci dell'associazione accettano al momento della sottoscrizione della domanda associativa gli scopi fissati dallo statuto e saranno ammessi unicamente coloro i quali siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo dichiarando di conoscere e accettare le norme dello statuto.

Possono essere ammessi a soci tutti coloro che condividono i valori e le finalità dell'associazione e che abbiano regolarmente e contestualmente alla presentazione della domanda pagato la quota associativa annuale. La qualifica di socio, efficacemente conseguita con la presentazione della domanda e con il relativo pagamento della quota associativa, potrà essere revocata dal Consiglio Direttivo nei 30 giorni successivi all'ammissione, con delibera di esclusione con provvedimento motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

Non possono in alcun modo assumere la qualifica di soci coloro che abbiano sanzioni di sospensione dall'attività a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne ma non ha diritto a partecipare alla assemblea.

E' esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione associativa ed è espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

E' esclusa qualsiasi disparità tra soci relativa alla titolarità di diritti ed obblighi.

La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata, salvo per espressa indicazione di legge.

Diritti e doveri dei soci

Art. 6 - I soli soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, dell'elettorato attivo, anche per le delibere di carattere economico, e di quello passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al solo socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al presente statuto.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e i locali in cui si svolge l'attività sociale.

Le modalità e le condizioni di partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dai regolamenti approvati dall'Assemblea.

I soci sono tenuti:

all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi; al versamento della quota associativa e del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Perdita della qualifica di socio

Art. 7 - I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) Morte del Socio
- b) dimissioni volontarie: le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.
- c) esclusione automatica per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa: il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
- d) esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione

- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione
 - che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- e) scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto.

Il provvedimento di esclusione di cui alla precedente lettera d), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato nella prima Assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

L'associato escluso con delibera non può essere più ammesso.

I soci decaduti ai sensi della lettera b) del presente articolo sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in cui si sono dimessi.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

I soci deceduti, receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Esercizio Sociale

Art. 8 - L'esercizio sociale va dal 1 Settembre al 31 Agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio o il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio o il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Patrimonio

Art. 9 - Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da

eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi.

Mezzi finanziari

Art. 10 - I mezzi finanziari sono costituiti da, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo,
- dai contributi di enti ed associazioni,
- dai contributi ordinari o straordinari dei soci,
- da lasciti e donazioni,
- da eventuali contributi del CONI, di Federazioni, di Enti di promozione sportiva, di enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
- da eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni
- dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione
- dagli avanzi di gestione degli esercizi precedenti
- dai proventi da attività di natura commerciale che l'associazione potrà esercitare, in maniera meramente complementare e senza scopo di lucro, con obiettivi di autofinanziamento

L'associazione è diretta democraticamente attraverso i suoi organi, garantisce l'uguaglianza e la pari opportunità di tutti i soci.

Tutte le cariche sono gratuite e possono essere rimborsate solo le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni strettamente collegate alla carica ricoperta. Possono essere erogati compensi agli eletti non in virtù della carica ricoperta ma per eventuali specifici incarichi per i quali siano competenti e quindi a titolo di compenso.

Assemblee

Art. 11 - L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. Lo svolgimento dell'Assemblea, può avvenire anche attraverso idonee piattaforme informatiche on-line, ad esempio esplicitivo: Skype, Zoom,, ecc.. purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e in ogni caso nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati.

Art. 12 - L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio direttivo;
- b) approvazione del bilancio o del rendiconto economico-finanziario;
- c) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- d) approvazione di eventuali Regolamenti;
- e) deliberazione in merito al rigetto e all'esclusione dei soci;
- f) deliberare, su proposta del Consiglio direttivo, operazioni gestionali straordinarie.

Art. 13 - L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, per effettuare operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Art. 14 - La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali ove si svolge l'attività dell'associazione almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Al fine di garantire la massima partecipazione la convocazione potrà essere anche comunicata via mail, sms, fax o con ogni altro mezzo idoneo, la stessa potrà essere esposta in tutti i luoghi ove si svolge la vita associativa e pubblicata sul sito web dell'associazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o delegati. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 15 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari il cui numero può variare da un minimo di 3 ad un massimo di 7 eletti fra gli associati. Il numero dei membri è determinato dall'Assemblea prima di procedere alle elezioni; la votazione del Consiglio avviene con scrutinio segreto. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.

E' fatto divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina sportiva.

In caso di assemblea elettiva le candidature scritte andranno presentate nei termini indicati nella convocazione dell'assemblea stessa nella quale sarà deliberato il numero di consiglieri da eleggere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, email, o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Lo svolgimento del Consiglio Direttivo, può avvenire anche attraverso idonee piattaforme informatiche on-line, ad esempio esplicativo: Skype, Zoom,, ecc.. purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota e in ogni caso nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a

cura del Segretario nominato volta per volta, e sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio o il rendiconto economico – finanziario;
- c) redigere i programmi dell'attività da svolgere;
- d) redigere i progetti per l'impiego degli avanzi di gestione da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- f) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- g) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati
- h) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e i contributi/corrispettivi per la partecipazione alle attività sociali.
- l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

Art. 17 - In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli, nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri o comunque in caso di mancanza di un componente qualora il Consiglio sia composto di tre componenti,

quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente

Art. 18 - Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Vicepresidente

Art. 19 - Il Vicepresidente sostituisce in caso di sua assenza od impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art. 20 - Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Scioglimento

Art. 21 - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un

liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità sportive oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. E' esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Foro Competente

Art. 22 - La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione è di competenza del Foro di Bologna.

Norma finale

Art. 23 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.